

SUNTO DEL RICORSO PROPOSTO AL TAR SICILIA PALERMO

SEZIONE III

N° 23/2020 RG

RICORRENTE: la **SIDRA SPA** (quale capogruppo del costituendo partenariato con UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE", UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, AMAP SPA, ACQUAENNA S.C.P.A., ECOCONTROL SUD S.R.L ed IPPOCRATE AS SRL),

CONTRO: Assessorato Regionale ATTIVITA PRODUTTIVE della Regione Sicilia

CONTROINTERESSATI:

- **ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.**, progetto n.08CT7120210140 (punti 85/100), indirizzo PEC atsolutions@pec.it; controinteressata;
- **CUSUMANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, progetto n° 08PA1102100164, (punti 85/100), indirizzo PEC cusumano@registerpec.it controinteressata;
- **TECNAV SYSTEMS S.R.L.**, progetto n° 086201000418, (punti 84/100), indirizzo PEC tecnav@pcert.postecert.it, controinteressata;
- **TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELL'ALLEGATO 1 AL al D.D.G. n. 3200 del 28/10/2019 =** Graduatoria definitiva contenente l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile);

OGGETTO DEL RICORSO:

annullamento, previa sospensione degli effetti dei seguenti atti e provvedimenti:

- a. Decreto Dirigente Generale** dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n° 3200 del 28.10.2019 e dell'allegata graduatoria definitiva, nella parte in cui la domanda di finanziamento della ricorrente **SIDRA SpA** (posizione n° 148 codice progetto

08CT3600000330) pur ammessa, non è inserita tra le domande ammesse al finanziamento regionale inerente all'azione PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5, in relazione all'attribuzione di (soli) complessivi punti 81/100;

b. Ove occorra di tutti i verbali istruttori e degli atti inerenti l'attribuzione dei punteggi, ivi compresa la convalida finale del punteggio da parte della Commissione, nella parte in cui all'odierna non sono stati attribuiti 13 punti da parte del referente tecnico (**ALL. 3**) e della stessa Commissione.

c. nonché di ogni altro eventuale atto a ciò connesso, presupposto o consequenziale;

NONCHE'

Per l'inserimento della ricorrente in posizione utile nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla graduatoria finale del bando pubblico PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5;

PREMESSE DI FATTO

- 1.** La Sidra SpA, gestore del servizio idrico nella città di Catania, **capofila di un partenariato composto da enti di ricerca (ben 3 Università siciliane)** più società partecipate da enti pubblici e società private, ha partecipato all'avviso di cui al D.D.G. n. 1349/5S del 14/06/2017 (con cui è stato approvato l'avviso pubblico relativo all'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR Sicilia 2014/2020), presentando un progetto denominato **SMARTEE-PLANTS**, il cui obiettivo generale è **l'efficientamento energetico ed ambientale dei processi di trattamento delle acque reflue.**
- 2.** L'odierna ricorrente, che aveva costituito un partenariato di relevantissimo spessore scientifico, nonché tecnico industriale, in virtù di

una certamente frettolosa e superficiale valutazione del proprio ambizioso progetto, ha incredibilmente inizialmente ricevuto solo 77 punti, in virtù della seguente motivazione

“La Commissione, presa visione della proposta progettuale, esaminate le schede di valutazione dei due esperti del Roster - uno tematico dell’ambito specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia e uno di tipo economico-finanziario - che coadiuvano la stessa ai sensi del comma 6 del par. 4.5 dell’Avviso, non avendo riscontrato criticità nel percorso di valutazione, convalida le schede di valutazione di entrambi gli esperti - con i punteggi e i relativi giudizi qualitativi sintetici - che si allegano al presente verbale. Viene quindi redatta la scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione e premiali di cui al par. 4.6 dell’Avviso, anch’essa allegata al presente verbale.”.

3. A seguito di reclamo/riciesta di riesame all’odierna ricorrente **sono stati attribuiti solo gli ulteriori 4 punti** (rispetto al solo 1 punto assegnato), in relazione al criterio premiale di cui al punto ii)2 = *Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici.*

4. In definitiva quindi, il progetto dell’odierna ricorrente ha riportato complessivamente (solo) **81/100** punti, come da **graduatoria definitiva** con attribuzione dei seguenti punteggi:

1) Criterio *“Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi”* = attribuiti **solo 14 punti sui 20 disponibili;**

2) Criterio *“Ricadute in termini di contributo all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale”* = attribuiti **solo 21 punti sui 25 disponibili;**

3) Criterio *“Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica”* = attribuiti **solo 22 punti sui 25 disponibili.**

Criteri premiali = attribuiti 5 + 5 punti del max disponibile (come detto è stato aumentato di 4 punti, ottenendo il massimo dei 5 punti disponibili, il punteggio in sede di riesame sul criterio inerente il numero dei ricercatori: ben 11 adibiti al progetto).

4) Criterio “Adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse a agli obiettivi da conseguire” = attribuiti solo 14 dei 20 punti disponibili.

MOTIVI DI RICORSO

- 1) **Eccesso di potere per carenza d’istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità – disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU - Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta.**

1.1 Il macroscopico vizio di eccesso di potere per arbitrio e disparità di trattamento è di tutta evidenza.

La ricorrente ha ottenuto per il criterio “*Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica*” solo **22 punti su 25**.

Vari concorrenti hanno tuttavia ottenuto 25 punti (ossia il massimo) per tale criterio.

Risulta tuttavia veramente difficile immaginare che un partenariato composto da ben **3 dei 4 Atenei siciliani** (Palermo, Catania e Kore di Enna) oltre che **dalle 3 principali società pubblico/private** che gestiscono il servizio idrico in Sicilia (SIDRA per Catania - ACQUA ENNA – AMAP Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo), così coprendo tutte le principali dimensioni aziendali (con un bacino servito di milioni di persone e di gran parte dell’area geografica regionale) + **2 rilevanti società private** (l’Econtrol srl, società leader in regione per il controllo analitico di acque e rifiuti e l’Ippocrate as srl, società di studi di ingegneria con focus specifico sul settore delle rinnovabili e delle azioni di risparmio energetico), **non**

potesse aspirare del tutto legittimamente al punteggio massimo, attribuito invero – con larga applicazione del criterio - a ben 53 domande tra quelle finanziabili(???).

E' del tutto evidente quindi che se ben 53 domande (si veda la graduatoria) hanno ricevuto il punteggio massimo, non è ipotizzabile che abbiano evidenziato un partenariato di qualità superiore a quello della ricorrente.

Viene da chiedersi allora, quali siano le procedure di verifica, oggettive e uniformi, da parte della Regione, per garantire una corretta attribuzione del punteggio su tale criterio??

Risulta quindi incomprensibile capire come sia possibile che, sotto il profilo qualitativo, **il partenariato della ricorrente, composto da ben 3 Università siciliane e da 3 società a partecipazione pubblica** di assoluta preminenza nel settore del servizio idrico integrato in Sicilia, abbia potuto conseguire un punteggio inferiore al massimo attribuibile, **rendendo evidentissimo (quanto meno) il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, oltre che quello di manifesta illogicità ed arbitrarietà.**

1.2 Passando ad esaminare la motivazione con cui sono stati attribuiti 22 punti anziché tutti i 25 punti disponibili, occorre premettere che il criterio di valutazione era in realtà integrato dalla seguente prescrizione:

Nota: rispetto alla rappresentatività della filiera occorre valutare la varietà, la competenza e l'esperienza dei soggetti coinvolti all'interno della rete e soprattutto la loro capacità di fornire un significativo valore aggiunto alle attività di progetto, ma anche alle sue ricadute come in precedenza definite. Va inoltre considerata l'eventuale assenza di uno o più soggetti qualificanti della filiera stessa e le conseguenze di tale assenza nei confronti del progetto presentato.

Il verificatore al riguardo afferma

“La composizione del partenariato è pienamente coerente con gli obiettivi del progetto e con le attività previste, coinvolgendo tutte le principali tipologie di soggetti interessati, nonché di tre Università; è inoltre previsto l'affidamento di alcune attività di ricerca contrattuale a ENEA (Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica –a UTEE e Dipartimento di sostenibilità dei sistemi

produttivi e Territoriali - SSPT). Le competenze disponibili e l'esperienza specifica dei soggetti coinvolti sono di buon livello e presentano una buona complementarietà.”

Si anticipa qui, e si riprenderà in seguito, come il valutatore, in maniera del tutto contraddittoria, esprime la **piena coerenza** del partenariato “*con gli obiettivi del progetto e con le attività previste*” che quindi non possono che essere altrettanto pienamente chiari a differenza di quanto invece “valutato” con riferimento al criterio successivo (ved. motivo n° 2 di ricorso) che si focalizza proprio sulla “*Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi*”, come meglio dettagliato al punto successivo.

Tornando alla valutazione della rappresentatività della filiera, pur apprezzando il valutatore “*il coinvolgimento di tutte le principali tipologie di soggetti interessati*” nonché l'ulteriore coinvolgimento nel partenariato di ben 2 Dipartimenti (Energia e Sostenibilità) dell'*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)*, nonché di ben 3 Università, ritiene, in una limitata e quindi pregiudicante valutazione, di attribuire solo 22 punti su 25, certamente trascurando (non citandoli) i pur fondamentali ruoli degli sviluppatori della rete e di chi effettua il controllo analitico sulla qualità delle acque e quindi del processo (Ecocontrol) come pure la presenza di un qualificato partner privato con specifiche competenze nel campo dell'innovazione tecnologica energetica (Ippocrate).

Ci si chiede allora, a fronte di un punteggio così contraddicente il giudizio espresso e la dimensione e ricchezza del partenariato, se l'Amministrazione regionale non abbia omesso di declinare **criteri uniformi e oggettivi** per la valutazione della rilevanza qualitativa e composizione del partenariato, **legittimando in tal modo valutazioni arbitrarie, illogiche ed ingiustificate, come quella qui contestata.**

Viene infatti spontaneo chiedersi se sia seriamente pensabile, rispetto ad altri progetti valutati con il punteggio massimo, se un simile partenariato del

progetto SMARTEE-Plants non rappresenti altrettanto valore massimo in termini di varietà, competenza ed esperienza, e quindi in termini di “*significativo valore aggiunto alle attività di progetto*”.

Non vi è dubbio quindi che del tutto illegittimamente alla ricorrente non sono stati attribuiti ulteriori 3 punti.

Con tali 3 punti aggiuntivi la ricorrente si posizionerebbe già a 84 punti, in posizione ex equo con domande finanziabili in caso di integrazione del finanziamento, come specificato nella graduatoria.

2) **Eccesso di potere per carenza d’istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità – disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei criteri di attribuzione del punteggio e dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU - Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta.**

2.1 La ricorrente in ordine al criterio “*Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi*” ha ricevuto un punteggio di soli 14 punti su 20 disponibili.

Ciò che contava quindi era la qualità in ordine di definizione degli obiettivi.

Orbene la motivazione del revisore è la seguente:

L’obiettivo generale del progetto SMARTEE-PLANTS (Smart Energy-Efficiency wastewater treatment Plants) è l’efficientamento energetico dei processi di trattamento delle acque reflue, da conseguire attraverso il monitoraggio in continuo dei relativi processi chimico-fisici, mediante una rete di sensori innovativi, a basso costo, e l’utilizzo di opportuni sistemi di controllo e automazione.

Sono previsti i seguenti obiettivi specifici:

- sviluppo e realizzazione di reti di sensori a basso costo (utilizzando sensori commerciali) e di una specifica piattaforma di elaborazione e trasmissione dei relativi segnali;*
- sviluppo e realizzazione di un sistema di controllo automatico, “user-friendly” e “customizzabile”, basato su opportuni modelli di simulazione, in grado di assicurare un’ottimizzazione dei consumi energetici attraverso il controllo e la retroazione sui processi più energivori;*

- implementazione, validazione tecnologica e successiva dimostrazione della tecnologia sviluppata, su scala reale, in tre diverse applicazioni, corrispondenti alle diverse scale dimensionali degli impianti operanti in Sicilia.”

Il verificatore quindi non può che concludere affermando che

“Gli obiettivi sono descritti in modo sufficientemente chiaro, e sono certamente validi e interessanti.”

La chiara sufficienza, rafforzata dalla qualifica di “*certamente validi ed interessanti*” degli obiettivi descritti, consentiva certamente, in lineare applicazione del criterio, di collocare il progetto nella fascia più alta (17-20 punti), rendendo illegittima l’attribuzione di soli 14 punti.

Ma dopo tale chiara e lineare affermazione, che conduceva quindi certamente all’attribuzione di un punteggio superiore, egli afferma quanto segue:

*“Tuttavia, il livello di dettaglio con cui sono stati descritti **lo stato dell’arte** e, soprattutto, il **piano di lavoro**, non risulta pienamente soddisfacente: la descrizione delle attività previste, infatti, è essenzialmente qualitativa, e non chiarisce con il dovuto grado di approfondimento **la metodologia operativa** e le soluzioni tecniche che saranno adottate e implementate per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.”*

E’ a causa di tale “tuttavia ……” quindi, che il punteggio viene limitato a 14 punti.

Orbene, la violazione del criterio è evidente, ove si consideri per un primo aspetto che non assumeva alcun rilievo ai fini del criterio la valutazione dello “stato dell’arte”,

Ciò in piena conformità alla lex specialis ove veniva specificato, in ordine al suddetto criterio, che

“per definizione degli obiettivi si intende una loro formulazione e presentazione chiara, dettagliata e pertinente, sia in relazione all’obiettivo specifico dell’azione PO FESR e alle finalità del presente avviso, sia in relazione alle attività particolari che si intende intraprendere nell’ambito del progetto. Dalla definizione

degli obiettivi devono potersi desumere la logica dell'intervento e la metodologia operativa che costituiscono l'essenza della proposta progettuale.”

Come ben si vede quindi, e ciò rileva in termini di violazione del criterio valutativo, per la valutazione secondo il criterio medesimo, non viene fatto alcun riferimento **allo stato dell'arte**, ma ad obiettivi, finalità, attività, logica dell'intervento e metodologia operativa.

Sicché, per un primo aspetto, il giudizio di disvalore attribuito dal verificatore **ha fatto riferimento a criteri diversi da quelli specificamente indicati e richiamati dalla lex specialis.**

2. Per un secondo profilo, si osserva come sia manifestamente affetta dal vizio di travisamento di fatto ed eccesso di potere per carenza d'istruttoria l'affermazione secondo cui *“la descrizione delle attività previste, infatti, è essenzialmente qualitativa, e non chiarisce con il dovuto grado di approfondimento la metodologia operativa e le soluzioni tecniche che saranno adottate e implementate per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.”*

Basti osservare – in punto di fatto - che la proposta presentata è puntualmente articolata e dettagliata (e di ciò è stato fatto ampiamente rilievo nell'opposizione/riciesta riesame della ricorrente che ha però poi portato alla sola modifica del punteggio relativo al criterio premiale sulla presenza dei ricercatori - ma nessuna al criterio in esame) attraverso il rilevante numero di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, come dettagliate per singola FASE in cui è stato articolato il progetto.

Il tutto, per un totale di ben 39 attività analiticamente descritte, escludendo peraltro le attività inerenti la preparazione del progetto di cui alla FASE 0 anch'esse comunque dettagliate nella proposta.

Nella proposta presentata quindi, **per ognuna di queste 39 attività** anche attraverso la combinata informazione **riportata nell'allegato E, parte integrante della proposta stessa**, viene puntualmente riportato: obiettivo,

azione, ambito, soggetto attuatore, tempistica e risultato atteso, comprensivo delle soluzioni tecniche per attuarlo.

Pertanto la metodologia operativa è descritta con il più ampio grado di dettaglio possibile, peraltro in relazione al numero rilevante di Partener e di puntuale attribuzione dei compiti, sempre ovviamente nei limiti di estensione del documento previsti dal bando.

Con riferimento alle soluzioni tecniche previste, evitando di riprendere in questa sede quanto riportato per ogni singola attività, si ribadisce come nella stessa proposta queste vengono altrettanto chiaramente individuate e descritte al fine di garantire sia l'obiettivo generale che i tre obiettivi specifici.

Pertanto davvero non si riesce davvero a comprendere come, a fronte di un così ampio grado di dettaglio, di differenziazione e di rappresentazione delle numerose attività e conseguentemente della metodologia operativa adottata dai diversi partner per raggiungere, nel complesso, gli obiettivi prospettati – (pur nel vincolo della necessaria limitatezza imposta dal bando – è il caso di ricordarlo – sul numero massimo dei caratteri utilizzabili nella descrizione stessa), il verificatore possa trarre tale incomprensibile e immotivata valutazione, se non assumendo che non abbia completamente omesso di esaminare l'allegato E.

Si ha quindi motivo di ritenere che il denunciato vizio di eccesso di potere per carenza d'istruttoria riposi nel fatto che nella frettolosa valutazione del progetto sia stato totalmente pretermesso e non valutato l'ALL. E, parte integrante della proposta/progetto, che conteneva tale analitica descrizione.

Un corretto esame dell'intera proposta progettuale e quindi anche dell'ALL. E, avrebbe certamente consentito al verificatore di rilevare la completezza delle descrizioni progettuali, in conformità al criterio di valutazione evitando tale parziale e quindi ingiustificata valutazione.

Sussiste pertanto in subordine anche **il difetto di motivazione**, poiché è evidente che il verificatore non fa in alcun modo riferimento al predetto ALL.

E ed ai suoi contenuti.

Per tali motivi, la specificazione degli obiettivi in conformità al bando, e l'analitica descrizione delle correlate attività, imponeva ed impone una rettifica del punteggio illegittimamente attribuito, **con attribuzione degli altri 6 punti disponibili.**

Alla ricorrente del resto basterebbe, in aggiunta all'accoglimento del motivo sub 1), l'inserimento nella fascia di valutazione da 17-20, o comunque anche solo un punto aggiuntivo, per ritrovarsi in posizione utile finanziabile, anche rimanendo nella fascia intermedia di punteggio da 12-16 punti in cui è stata collocata.

3) **Eccesso di potere per carenza d'istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità – disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei criteri di attribuzione del punteggio e dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU - Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta.**

Con riferimento al criterio *“Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale”*, alla ricorrente sono stati attribuiti **punti 21 su 25.**

Il revisore tuttavia fornisce un giudizio estremamente positivo collocando il progetto tra quelli che garantiscono ricadute molto ben definite e giustificate.

Egli infatti così motiva:

“Il tema dell'ottimizzazione energetica e ambientale degli impianti e dei processi di trattamento delle acque reflue, mediante opportuni algoritmi e sistemi di controllo automatico idonei alla loro implementazione, è attuale e di grande interesse tecnico-scientifico; il progetto, in caso di successo, è potenzialmente idoneo a garantire un discreto avanzamento rispetto allo stato dell'arte e un buon livello di innovazione, in un settore strategicamente rilevante sia a livello regionale che nazionale e internazionale.”

E' appena il caso di osservare che, se è del tutto pacifico che i risultati del progetto possono certamente garantire un discreto avanzamento rispetto allo

stato dell'arte e un buon livello di innovazione a livello nazionale, gli stessi garantiranno - se attuati - **uno straordinario avanzamento rispetto allo stato dell'arte e un altrettanto straordinario livello di innovazione a livello regionale**, come ben evidenziato nella proposta progettuale.

E' ben noto invero (o almeno dovrebbe esserlo anche per il verificatore) che **la Sicilia si trova sotto diverse infrazioni comunitarie in tema di depurazione delle acque con impianti estremamente vetusti**, gestiti in maniera ambientalmente ed energeticamente insostenibile con un costo elevatissimo per l'ambiente, per la salute, per il turismo ed infine per le casse della regione. Sicchè, **è proprio l'aspettativa di fondamentali ricadute in termini di contributo all'innalzamento in Sicilia del livello di innovazione del sistema industriale**, che ha indotto i più grossi gestori del Servizio Idrico della regione Sicilia a partecipare a questa proposta progettuale, sposandone integralmente il percorso, insieme a tre dei principali atenei siciliani e correlati centri di ricerca, **comprendendo l'enorme utilità che il progetto apporterebbe all'intero tessuto socio economico della Regione Siciliana.**

Risulta quindi del tutto incomprensibile, oltre che manifestamente illogico, come si possa ritenere che un così rilevante progetto di utilità sociale per la regione siciliana, non abbia ottenuto il massimo del punteggio.

Ciò premesso, **la violazione del criterio di valutazione è evidente, posto che la lex specialis precisava che**

Nota: per ricadute si intendono non già i risultati attesi della realizzazione delle attività di progetto, ma i loro benefici o impatti nei confronti dei soggetti proponenti in particolare, e in generale dello stato dell'arte tecnologico, industriale e territoriale nel quale il progetto affonda le sue radici e dal quale prende le mosse. Segnatamente, per contributo all'innalzamento del livello di innovazione va inteso la capacità del progetto, attraverso le sue ricadute, di incidere in modo significativo su uno o più degli aspetti individuati come facenti parte della definizione estesa di innovazione (cfr. il c.d. Manuale di Oslo), che comprende non solo l'innovazione di prodotto e di processo, ma anche quella organizzativa e di marketing, alle quali può essere aggiunta (tenuto conto

*delle finalità della Strategia di Smart Specialisation regionale)
l'innovazione sociale*

Era quindi plurimo nella *lex specialis* **il riferimento ai benefici sul territorio nel quale “il progetto affonda le sue radici”**: ecco perché una corretta applicazione del criterio doveva indurre il verificatore ad accertare il contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale, **con specifico riferimento alla dimensione territoriale dell'intervento, e quindi con specifico riferimento alla disastrosa situazione vigente in Sicilia, regione sulle cui esigenze il progetto era focalizzato e sul cui intero territorio verrebbe diffuso.**

Sussiste quindi certamente la violazione del criterio ed il difetto di motivazione, poichè il verificatore ha invece reso una valutazione riferita ad un ambito territoriale nazionale (e financo internazionale), che non era affatto quell'ambito “**territoriale** (NDR regionale) **nel quale il progetto affonda le sue radici”** (per usare le stesse parole della *lex specialis*).

In coerenza, anche in accoglimento di tale motivo va rideterminato il punteggio attribuito alla ricorrente, **riconoscendo i 4 punti non attribuiti.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è evidente.

Parimenti evidente è il *periculum in mora*, rappresentato dalla perdita del finanziamento e dalla conseguente impossibilità di realizzare il progetto.

La sospensione dei provvedimenti impugnati, rappresenta quindi l'indispensabile tutela che consente alla ricorrente di non subire un danno grave ed irreparabile derivante dall'illegittima esclusione dalla graduatoria finale dei progetti finanziabili, per mancata attribuzione di un punteggio utile.

Sussiste anche un rilevante interesse pubblico, specifico dell'Amministrazione regionale, affinché questo progetto sia finanziato, per la rilevanza già evidenziata al fine di contribuire al miglioramento ambientale nella regione Sicilia ed al fine di far cessare le varie procedure d'infrazione comunitaria

pendenti.

Basti osservare che attualmente pendono nei confronti della Regione Siciliana varie procedure d'infrazione comunitaria inerenti la violazione della Direttiva 1991/271/CE sul trattamento delle acque reflue.

Per tali perduranti infrazioni alla Regione Sicilia vengono addebitati ogni mese circa 100.000,00 euro.

Il progetto della ricorrente ha come obiettivo proprio il superamento di tali criticità nella regione siciliana.

Ciò rende quindi evidentissimo anche l'interesse pubblico regionale al finanziamento del progetto sopra descritto.

Si osserva al riguardo che basta l'attribuzione di pochi punti, tra quelli non attribuiti, per consentire alla ricorrente di essere inserita nel novero delle domande finanziabili.

La graduatoria finale peraltro, mostra che rispetto alle domande finanziate (minimo 85/100), vi è disponibilità di risorse residue che – ove alla ricorrente venga attribuito un punteggio pari o superiore ad 85/100 – consentirebbe l'inserimento senza neanche arrecare alcun pregiudizio alle imprese già finanziate.

Il progetto infatti prevede una spesa complessiva di EU 3.425.390,00, con la correlata richiesta di finanziamento per EU 2.387.529,00, **a fronte di residue disponibilità finanziarie per l'intervento (attualmente non utilizzate) di EU 21.425.818,65** (a fronte della dotazione finanziaria iniziale complessiva di EU 239.667.241,00), per come si evince dalla nota inserita nella graduatoria definitiva.

Si chiede quindi concedersi la sospensione in via cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell'art. 55 CPA.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso viene cautelativamente notificato a 3 controinteressati, collocati in graduatoria in posizione migliore della ricorrente.

Si fa comunque istanza, ove occorra, **stante il rilevante numero dei**

controinteressati, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, con le stesse modalità già disposte da codesta Ecc.ma Sezione in analoghi ricorsi riguardanti la medesima azione 1.1.5.

In coerenza

SI CHIEDE

Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, annullare i provvedimenti impugnati, disponendo – anche previo riesame della domanda - l'inserimento della ricorrente nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, con rettifica del punteggio da 81 a 94, ovvero comunque con rettifica del punteggio correlata agli specifici motivi che verranno accolti.

Con vittoria di spese e compensi.

Si provvederà a versare il contributo dovuto nella misura di Euro 650,00

Catania 4.2.2020

Avv. Carmelo Barreca